



**Città di Aversa**  
**Provincia di Caserta**

Piazza Municipio

81031 – Aversa

[postacertificata@comuneaversa.it](mailto:postacertificata@comuneaversa.it)

C.F. 81000970616 – P.IVA 00359560612

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA  
NELLA CITTÀ DI AVERSA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13/05/2021

## **SOMMARIO**

*Art. 1 (Principi e finalità)*

*Art. 2 (Definizioni e ambito di applicazione)*

*Art. 3 (Gratuità delle prestazioni)*

*Art. 4 (Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni – rinvio)*

*Art. 5 (Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)*

*Art. 6 (Fasce orarie)*

*Art. 7 (Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)*

*Art. 8 (Responsabilità dell'artista)*

*Art. 9 (Controlli e sanzioni)*

*Art. 10 (Abrogazioni)*

## Art. 1

### (Principi e finalità)

Il Comune di Aversa riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.

L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica e, pertanto, il Comune dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica.

L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di commercio ambulante e non è soggetta ad autorizzazione preventiva, sempre che avvenga nel rispetto del presente Regolamento e fermo il potere della Polizia Municipale di interrompere l'esibizione per ragioni di pubblico interesse.

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.

## Art. 2

### (Definizioni e ambito di applicazione)

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, come individuati nell'art. 5, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla "fruizione immediata". A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, i graffitari, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i *body artist*, i *breakdancer*, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti.

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli "artisti di strada" così come definiti nel comma precedente, i quali svolgono un'attività artistica, anche di tipo amatoriale, le cui modalità non sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 69 del TULPS R.D. 773 del 18.06.1931, le cui prescrizioni restano vigenti nei casi di attività artistica esercitata per mestiere.



Non rientrano nella categoria degli "artisti di strada", e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita.

### **Art. 3**

#### **(Gratuità delle prestazioni)**

Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.

L'artista di strada può accogliere, mediante passaggio "a cappello", le libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell'esibizione.

L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, tranne i cartelloni pubblicitari della specifica manifestazione ludica, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo oltre il tempo strettamente necessario all'esibizione. Gli artisti di strada, al termine della loro esibizione, sono obbligati alla rimozione di qualsiasi materiale pubblicitario che occupi il suolo pubblico: il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50 ad € 450,00.

### **Art. 4**

#### **(Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo. Licenze ed autorizzazioni – rinvio)**

L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché:

---

- a) l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro;
- b) l'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.

Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

---

## **Art. 5**

### **(Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)**

Le attività degli artisti di strada sono consentite sull'intero territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi, dei parchi pubblici, con le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente articolo.

Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada provvede ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area.

L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto, monumenti e fontane ed in prossimità di palazzi ed edifici monumentali, dedicati o meno al culto se non con il preventivo assenso delle autorità competenti.

Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili non possono avvenire ad una distanza inferiore a metri 30 da plessi ospedalieri e case di cura, nonché da Università, biblioteche e scuole.

Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi, posizionandosi, durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali, ad una distanza minima di metri 1 dal ciglio del marciapiede e/o di metri 1,5 dalle vetrine e né in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali e delle abitazioni.

Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.

L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

## **Art. 6**

### **(Fasce orarie)**

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito nei seguenti orari.

- dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 24.00

- dal 1 ottobre al 30 aprile con la seguente articolazione:



- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 22.00
- il venerdì dalle ore 9.30 alle 23.00
- il sabato e prefestivi dalle ore 9.30 alle 24.00
- la domenica e festivi dalle ore 9.30 alle ore 22.00

Limitatamente ai giorni festivi ed alla giornata della domenica, le sole performance artistiche che comportano emissioni sonore non possono iniziare prima delle ore 10.30.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Municipale o con ordinanza del Sindaco, consentire orari più ampi, ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

#### **Art. 7**

##### **(Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)**

Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 10 metri da un altro artista. Qualora l'esibizione dell'artista di strada preveda recitazione o emissione di musica, la distanza da osservare è pari a almeno 25 metri.

L'attività dell'artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante, può essere realizzata nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore effettive di spettacolo, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza con la sola esclusione delle esibizioni di cantanti, suonatori e simili o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.

Nel periodo natalizio, coincidente con il periodo intercorrente fra la festività dell'Immacolata (8 dicembre) e quella dell'Epifania (6 gennaio), la permanenza nello stesso luogo non può superare le tre ore.

---

Agli artisti di strada è inoltre vietato produrre un eccessivo volume sonoro nel rispetto della disciplina applicabile e che comunque non deve mai realizzare disturbo per la quiete pubblica le emissioni sonore dovranno terminare entro la fascia oraria di cui all'art. 6 del presente regolamento fatto salvo diverso provvedimento della Giunta Municipale, del Consiglio Comunale o del Sindaco.

E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri da scuole ed edifici aperti al pubblico e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico, nel caso in cui

invece ci siano musica, cantanti e suonatori la fascia di rispetto si sposta a 50 metri. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente sui selciati dei luoghi indicati all'art. 5, comma 3. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente autorizzata con deliberazione della Giunta Municipale. E' possibile realizzare l'opera direttamente sul fondo stradale, a condizione che i prodotti usati non siano indelebili.

Per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.

E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili), in conformità del dettato di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.

#### **Art. 8**

##### **(Responsabilità dell'artista)**

L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.

Gli artisti di strada devono provvedere alla costante pulizia del luogo della propria esibizione e lasciarlo sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50 a € 450,00.

L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 9**

##### **(Controlli e sanzioni)**



Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con l'irrogazione di una sanzione amministrativa, emessa dal Dirigente della Polizia Municipale, di importo compreso fra € 50,00 e € 450,00, che sarà graduata con riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'artista per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

I pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione dell'esibizione e sequestro della strumentazione, ove ritenuto necessario.

#### **Art. 10**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina normativa comunque applicabile, di rango legislativo e/o di rango regolamentare.